



CORTE DI APPELLO DI ROMA

QUARTA SEZIONE PENALE

PEC: sez4.penale.ca.roma@giustiziacert.it

tel. 06398088790 - fax 06398088430

N. 8/23 ESTR.

Roma, 17/05/2023

Oggetto: Richiesta di estradizione da parte dell' A.G. Cinese nei confronti di

AE. Commisariato di P.S. regionale
"Castro Pretorio"

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIR. GEN. AFFARI PENALI
UFFICIO II - ESTRADIZIONI
ROMA

Si trasmette, via PEC, copia della sentenza emessa il 20/04/2023 nei confronti del nominato in oggetto..SIGNIFICANDO CHE C'È LA REVOCA DELLE MISURE CAUTELARI APPLICATE AL QUO

Il Funzionario
Dott.ssa Ludovica Mancini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV Penale

composta dai Magistrati

Flavio Monteleone Presidente
Francesco Neri Consigliere
Aldo Morgigni Consigliere rel.

udite le parti e la relazione in camera di consiglio del Consigliere Aldo Morgigni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

Repubblica popolare cinese 26-09-1966 domiciliato in Roma

SOTTOPOSTO A OBBLIGO DI DIMORA
E DI PRESENTAZIONE ALLA P.G.
PRESENTE

DIFENSORE:

PRESENTE

nel processo relativo alla richiesta di

ESTRADIZIONE

in base al Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese fatto a Roma il 07-10-2010 e ratificato con L. n. 161/2015, emessa il 01-03-2023 dal Ministero della pubblica sicurezza della Repubblica popolare cinese e relativa al mandato di arresto J.G.C.B. Z. [2021] n. 52075 del Sub-ufficio di Chaoyang dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Beijing approvato il 24 settembre 2021 con atto J.G.C.B. Z. [2021] n. 1805 della Procura popolare del distretto di Chaoyang, in quanto

INDAGATO

per la violazione di cui all'art. 225 comma 3 del codice penale della Repubblica popolare cinese, per il quale è prevista la pena massima di quindici anni di reclusione, corrispondente ai reati previsti dagli artt. 633, 639 bis, 640 del codice penale italiano perché, quale amministratore di diritto e di fatto della società () e della società

- dapprima occupava senza autorizzazione un'area di proprietà pubblica di mq. 57.920 sita in via L _____) nel distretto di _____ in Beijing, sulla quale realizzava senza permesso di costruire in zona destinata a "gestione ecologica" il progetto immobiliare _____ , costruendo n. 36 ville;
- in seguito, vendeva i detti immobili inducendo in errore gli acquirenti mediante artifici o raggiri, consistenti nel non comunicare che si trattava di beni realizzati senza alcuna autorizzazione delle competenti autorità, procurandosi così un ingiusto profitto di CNY 37.896.800, pari ad € 4.993.849;

fatto commesso tra l'anno 2009 e l'anno 2015 nel territorio della Repubblica popolare cinese, nel distretto di Chaoyang, in Beijing (Pechino).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- 1.** Il prevenuto è stato arrestato il 20-01-2023 a seguito del mandato di cattura internazionale inserito nel sistema INTERPOL mediante il c.d. "avviso rosso", ossia una richiesta alle forze dell'ordine di tutto il mondo per individuare e arrestare provvisoriamente una persona in attesa di estradizione.
- 2.** In data 20-01-2023 veniva sottoposto a custodia cautelare in carcere per i fatti indicati in epigrafe e il 28-02-2023 la misura veniva sostituita con l'obbligo di dimora in Roma e con l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.
- 3.** Il 07-03-2023 il Ministro della giustizia presentava la richiesta di estradizione della repubblica popolare cinese, che si richiama integralmente.
- 4.** Il 15-03-2023 il Procuratore generale presentava la propria requisitoria alla Corte per dichiarare la sussistenza delle condizioni per l'extradizione e, dopo il decorso del termine per dal deposito, la Difesa rinunciava ai termini e veniva fissata l'udienza del 30-03-2023, che veniva rinviata per assenza dell'interprete.
- 5.** Il 20-04-2023 e, in quest'ultima udienza, le parti concludevano chiedendo, rispettivamente, il Procuratore generale ulteriori informazioni e, in subordine, la declaratoria della insussistenza delle condizioni per procedere all'extradizione e la Difesa concludeva si associava alle richieste del Procuratore generale di udienza, richiamando la memoria e la documentazione prodotta il 07-02-2023, relativamente all'assenza di condizioni idonee nello Stato richiedente per estradare il prevenuto il quale, a sua volta, rendeva le dichiarazioni allegate al verbale con il quale si opponeva all'extradizione e si dichiarava estraneo alla commissione di qualsiasi reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 6.** Preliminarmente la Corte è tenuta a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 705 comma 2 lett. a) e c) cod. proc. pen., con particolare riferimento alla probabilità che la persona sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali o alla sussistenza di motivi in base ai quali ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali.



7. L'art. 3 lett. f) e g) del Trattato bilaterale del 07-10-2010, inoltre, prevede che lo Stato richiesto debba obbligatoriamente rifiutare l'estradizione se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta, nello Stato Richiedente, è stata o sarà sottoposta a tortura o altro trattamento o punizione crudele, inumana o umiliante, con riferimento al reato per il quale è domandata l'estradizione ovvero se l'accoglimento della richiesta di estradizione può determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

8. In base alle eccezioni difensive ed alla documentazione acquisita in atti, sebbene risultino rispettate le condizioni formali della richiesta di estradizione di cui all'art. 7 del detto Trattato bilaterale, non risulta sussistente la condizione prevista dall'art. 705 comma 2 cod. proc. pen. e dall'art. 3 del Trattato come indicato al punto n. 6 della sentenza.

9. Queste disposizioni vanno esaminate alla luce degli artt. 2 e 27 Cost. e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), poiché l'Italia è tenuta ad assicurarsi che i diritti umani siano assicurati nei confronti di tutte le persone presenti sul territorio nazionale, inclusi coloro dei quali venga richiesta l'estradizione e anche se si tratti di stranieri.

10. La Difesa ha sollevato l'eccezione della sussistenza di un serio rischio per il ricorrente se fosse estradato in Cina per la verosimile violazione del suo diritto a un giusto processo e del suo diritto ad un eventuale trattamento penitenziario che ne assicuri la salute e l'integrità psicofisica.

11. Dette circostanze sono comprovate, a parere della Difesa, da quanto risulta dalla sentenza del 06-10-2022, definitiva il 31-01-2023, della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), emessa nel proc. n. 37610/2018 LIU/Polonia (<https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-219786>), che ha accertato la violazione del diritto a non essere sottoposti a torture o a trattamenti inumani o degradanti da parte della Repubblica di Polonia nell'estradizione verso la Repubblica popolare cinese di un cittadino cinese, poiché la Cina non assicura la garanzia di tale diritto.

12. La sentenza affronta solo la questione del trattamento penitenziario e fornisce notizie rilevanti solo con riferimento a quest'ultimo, mentre non affronta la questione del rispetto dei principi del giusto processo, pure invocati dalla Difesa per quanto riguarda le indagini svolte in Cina per l'emissione del mandato internazionale di arresto.

13. L'esame preliminare di questa Corte, quindi, sarà effettuato esclusivamente sulla questione relativa all'assenza in Cina di condizioni di trattamento penitenziario idonee a garantire il rispetto dei diritti umani del GUO, poiché in caso venisse accertata la fondatezza dell'eccezione la richiesta di estradizione non potrebbe essere comunque accolta ai sensi dell'art. 3 del menzionato Trattato bilaterale e dell'art. 705 cod. proc. pen.

14. Nel procedimento camerale di estradizione, una volta che la difesa dell'estradando abbia fornito allegazioni idonee a sollevare in modo fondato la questione, spetta al

Procuratore generale o allo Stato richiedente, qualora si sia costituito ai sensi dell'art. 702 cod. proc. pen., fornire eventuali elementi di segno contrario.

15. Nel caso in esame, al contrario, il Procuratore generale ha chiesto ulteriori accertamenti sul punto e, in subordine, il rigetto della richiesta di estradizione, mentre lo Stato richiedente è rimasto assente del procedimento del quale aveva conoscenza a seguito delle comunicazioni intercorse tra le competenti Autorità centrali, non avendo prodotto alcuna informazione concreta sul trattamento penitenziario che sarà applicato all'interessato salvo l'indicazione del luogo di detenzione dove sarebbe ristretto il prevenuto, ossia il Centro di detenzione del distretto di Chaoyang.

16. In base alla giurisprudenza di legittimità, una volta sollevata in modo credibile la questione della specifica idoneità del luogo di detenzione individuato dallo Stato richiedente per eseguire la custodia cautelare nei confronti del prevenuto, spetta allo Stato richiedente comprovare che si tratta di struttura idonea ad assicurare il rispetto dei diritti umani fornendo informazioni "individualizzate" in relazione al trattamento che verrà applicato alla persona della quale è richiesta l'extradizione (Cass. 8078/2021)

17. In mancanza di tali elementi non può essere ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'art. 705 cod. pen. sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali in relazione alle garanzie minime del trattamento detentivo.

18. Nel caso in esame vanno valutate le informazioni desumibili dalla menzionata sentenza della Corte EDU, che ha descritto una situazione generale di violenza nei penitenziari cinesi, ove la tortura viene sovente utilizzata, anche per estorcere confessioni.

19. Sulla base di tali premesse, la Corte ha esonerato il ricorrente dalla dimostrazione specifica di un serio e concreto pregiudizio personale, essendo pacifico che questi verrebbe recluso in un penitenziario cinese.

20. È significativo che non fosse stata dedotta dal ricorrente una potenziale situazione di pregiudizio specifico, in quanto non appartenente ad alcuna categoria a rischio: non si trattava un dissidente politico, né di un membro di una minoranza religiosa o etnica e non era stato neanche etichettato come critico del regime.

21. Il caso che è stato sottoposto al vaglio della Corte EDU riguarda, infatti, un procedimento di estradizione avviato nei confronti di un cittadino taiwanese arrestato in Polonia in forza di un avviso rosso dell'INTERPOL emesso nell'ambito di un'indagine cinese-spagnola riguardante una vasta frode internazionale.

22. La Corte EDU ha sancito che, in caso di estradizione ed incarcerazione nel Paese richiedente, il ricorrente sarebbe incorso nel pericolo di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, poiché in Cina si rinviene una situazione generale di violenza in cui la tortura, così come altre forme di maltrattamenti, sono costantemente in uso nei penitenziari.

23. Così, ritenendo le rassicurazioni fornite dallo Stato richiedente non convincenti – anche a causa della pressoché inesistente cooperazione della Cina con gli organismi delle Nazioni Unite (in particolare con il Comitato contro la Tortura) – la Corte EDU ha statuito che i diritti tutelati dalla Convenzione verrebbero compromessi in caso di consegna, con conseguente violazione dell'art. 3 della CEDU.

24. La sentenza della Corte EDU si fonda su documentate ricerche di organizzazioni per i diritti umani, e ricorre, in particolare, alle osservazioni conclusive del Comitato contro la tortura dell'ONU (osservazioni conclusive del 12-12-2008 – CAT/C/CHN/Q/4 e del 03-02-2016 - CAT/C/CHN/CO/4), che esprimono forte preoccupazione per l'uso sistematico e diffuso della tortura e dei maltrattamenti nei confronti di persone in custodia della polizia, soprattutto al fine di estorcere confessioni.

25. La Corte EDU fonda la sua decisione anche sui rapporti dell'*United Nations Special Rapporteur on torture* (10-03-2006), secondo cui la tortura rimane una pratica molto diffusa in Cina e, infine, ai *report* del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (2018), di AMNESTY INTERNATIONAL (11-11-2015), di HUMAN RIGHTS WATCH (13-05-2015) e di FREEDOM HOUSE (2022).

26. Inoltre, a supporto di tali conclusioni la Corte EDU evidenzia, da un lato, come la Cina non si sia ancora dotata di strumenti di ricorso individuale attendibili né di meccanismi internazionali ed indipendenti di protezione che operino nel caso di violazioni dei diritti umani e, dall'altro, come non consenta visite e ispezioni da parte di organizzazioni internazionali che potrebbero valutare, ad esempio, le condizioni delle strutture di detenzione.

27. La Cina, infatti, è firmataria del Patto internazionale sui diritti civili e politici ma non lo ha mai ratificato con la conseguenza che è obbligata, in base al diritto internazionale consuetudinario ed all'art. 18 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, solamente a non realizzare condotte che possano vanificarne l'oggetto e lo scopo.

28. Infine, nonostante la Cina abbia, invece, ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel 2018, non ha mai aderito al Protocollo opzionale, che istituisce un meccanismo di ricorso individuale.

29. La Corte EDU, quindi, ha stabilito che l'eventuale estradizione del ricorrente in Cina integrerebbe una violazione dell'articolo 3 della Convenzione per il rischio del LIU, se rimpatriato, di essere sottoposto a torture o ad altri trattamenti inumani o degradanti, essendo pacifico che in caso di consegna verrebbe detenuto in un penitenziario cinese e non ritenendo, invece, convincenti le rassicurazioni inviate dalle Autorità cinesi a quelle polacche.

30. Fatta questa premessa nel caso in esame questa Corte di appello ritiene di doversi conformare a quanto risulta accertato in diritto e nel merito dalla Corte EDU, in epoca di poco anteriore alla presentazione della richiesta di estradizione.

31. L'odierno procedimento riguarda una fattispecie molto simile a quella valutata dalla Corte EDU, trattandosi dell'extradizione di un cittadino cinese accusato di reati fraudolenti, come nel caso LIU/Polonia.

32. Manca qualsiasi elemento fornito dalle Autorità giudiziarie cinesi in relazione al trattamento penitenziario che verrebbe concretamente applicato al GUO, al di là della mera indicazione del Centro di detenzione di Chaoyang in Beijing come luogo nel quale il GUO verrebbe ristretto.

33. L'accoglimento dell'eccezione preliminare di insussistenza delle condizioni per procedere ad estradizione, ai sensi degli artt. 705 cod. proc. pen. e 3 del Trattato bilaterale, impongono alla Corte di respingere la richiesta, trattandosi di ipotesi di rifiuto obbligatorio secondo il disposto convenzionale.

34. Alla pronuncia consegue la revoca delle misure cautelari non detentive attualmente applicate al GUO ai sensi dell'art. 718 cod. proc. pen.

P.Q.M.

1) visti gli artt. 705 e ss. cod. proc. pen. e l'art. 3 del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese fatto a Roma il 07-10-2010 e ratificato con L. n. 161/2015 dichiara che non sussistono le condizioni per l'extradizione di _____ verso la Repubblica popolare cinese;

2) visto l'art. 718 cod. proc. pen. revoca le misure cautelari applicate nei confronti di _____ ordinandone l'immediata cessazione e mandando la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Si comunichi alle parti ed al Ministro della giustizia.

Roma, 20 aprile 2023.

Il Consigliere est.
Aldo Morgigni

Il Presidente
Flavio Monteleone

**CORTE DI APPELLO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



il **17 MAG 2023**

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Ludovica Mancini

